

DIRITTO SOCIETARIO ■ Dalla commissione del consiglio notarile di Milano indicazioni per compagini non azionarie

Fusioni, esperti a nomina libera

Gli organi decisionali potranno optare per l'individuazione di un unico soggetto senza formalità aggiuntive

Nella procedura di fusione e di scissione occorre spesso determinare il cosiddetto "rapporto di cambio" in base al quale le azioni/quote dei soci della società incorporata o scissa vengono "trasformate" in azioni/quote della società incorporante o beneficiaria della scissione.

In questo caso, sulla base dell'articolo 2501 sexies del Codice civile, è prescritto che uno o più esperti per ciascuna società redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

■ il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rap-

porto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

■ le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contene-

Tribunale obbligatorio per Spa e accomandita

re, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nel-

la determinazione del valore adottato.

La nomina degli esperti. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nel registro istituito presso il ministero della Giustizia, con l'avvertenza che:

■ se la società incorporante o la società risultante dalla fusione (o la società beneficiaria della scissione) è una società per azioni o in accomandita per azioni, gli esperti devono essere designati dal tribunale del

luogo in cui ha sede la società;

■ se la società incorporante o la società risultante dalla fusione (o la società beneficiaria della scissione) è una società per azioni o in accomandita per azioni, gli esperti devono essere designati dal tribunale del

luogo in cui ha sede la società; ■ se la società incorporante o la società risultante dalla fusione (o la società beneficiaria della scissione) è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito Albo.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione/scissione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante o quella beneficiaria della scissione la nomina di uno o più esperti comuni.

La nomina dell'esperto comune da parte delle società non azionarie. Se la società

incorporante o la società risultante dalla fusione non sono società per azioni o in accomandita per azioni, la nomina degli esperti è effettuata dagli organi amministrativi delle società che partecipano all'operazione, senza la necessità di un provvedimento di nomina del tribunale.

Un problema si pone per il caso in cui le società desiderino avere un esperto comune. L'articolo 2501 sexies, infatti, si occupa espressamente («in ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o

quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni») solo della nomina dell'esperto comune che provenga dal tribunale e non rivolge alcuna attenzione al caso delle procedure di fusione/scissione che prescindano dalla nomina dell'esperto proveniente dal tribunale.

La massima n. 28 della commissione societaria istituita presso il Consiglio notarile di Milano (pubblicata sul Sole-24 Ore del 26 marzo 2004), per evidente identità di situazioni afferma che in caso di fusione nella quale la società incorporante o la società risultante dalla fusione non sia una società

azionaria: ■ non può escludersi che alcune delle società partecipanti alla fusione scelgano come esperto lo stesso o gli stessi soggetti, muniti dei requisiti previsti dalla legge;

■ non può escludersi che tutte le società scelgano lo stesso esperto.

Rientra, infatti, nella responsabilità degli amministratori effettuare questa scelta in modo tale da non compromettere le esigenze di imparzialità e indipendenza dell'esperto o degli esperti scelti: la regola della libera scelta (se l'incorporante o la società risultante dalla fusione/scissione non è aziona-

DOCUMENTI ONLINE

La raccolta completa delle massime del Consiglio notarile di Milano

All'interno del sito Internet del Sole-24 Ore, nello «Speciale» dedicato alla riforma del diritto societario, la rassegna delle indicazioni messe a punto dal Consiglio notarile del capoluogo lombardo, insieme alle norme e alle relazioni di accompagnamento dei provvedimenti in vigore da quest'anno. Sempre nello «Speciale», le istruzioni diffuse dal ministero delle Attività produttive, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri.

www.ilsole24ore.com/norme

ria) costituisce valido fondamento del potere degli organi amministrativi di optare, concordemente, per l'individuazione di un unico soggetto, munito dei requisiti di legge, che adempia alle funzioni di verificare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli amministratori.

La norma secondo cui la nomina dell'esperto comune deve essere richiesta al tribunale vale solo quando la società in-

corporante o quella risultante dalla fusione sia una società azionaria; l'intervento del tribunale, per le società a responsabilità limitata, è invece solo una mera facoltà, esercitabile tutte le volte in cui gli organi amministrativi non raggiungano, per la nomina dell'esperto comune, una determinazione ritenuta idonea in relazione a imparzialità e indipendenza dell'esperto.

ANGELO BUSANI

Per gli eredi accesso «totale» ai conti correnti

ROMA ■ Gli eredi hanno diritto di conoscere i movimenti bancari del loro congiunto. La possibilità di accedere ai dati è stata esplicitamente sancita dal Codice della privacy e il Garante l'ha ricordato a un istituto di credito che invece si rifiutava, con vari pretesti, di prendere in considerazione le richieste degli interessati. La banca dovrà pertanto estrarre tutte le informazioni in suo possesso relative al defunto e sottoporle, in maniera intelligibile, a chi ne ha fatto richiesta. L'Authority ha inoltre sanzionato un editore per l'invio di pubblicità indesiderata.

I "no" della banca. A rivolgersi all'istituto di credito erano stati un fratello e una sorella del defunto. Avevano chiesto di conoscere le posizioni patrimoniali del congiunto, al fine di poter verificare eventuali lesioni del loro diritto di eredi. La prima verifica della banca aveva evidenziato l'esistenza di alcuni depositi al portatore (due libretti e un certificato di deposito), estinti dopo la morte del titolare. L'istituto di credito faceva però notare che, anche in base al Testo unico bancario (legge 385/93), per ottenere le informazioni richieste, in particolare quelle relative a terze persone diverse dal defunto, occorreva un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli interessati tornavano alla carica, specificando che a loro interessava conoscere unicamente, attraverso copia intelligibile degli estratti conto, la posizione patrimoniale del fratello. La banca rispondeva che avrebbe provveduto. Una promessa non mantenuta.

Al terzo invito, l'istituto di credito faceva sapere che poiché i rapporti di deposito al portatore erano stati estinti dopo la morte del titolare ed erano, pertanto, transitati in altre mani, non era autorizzato a fornire i dati chiesti dagli eredi.

Il Garante. L'Authority ha invece intimato alla banca di dare corso alle richieste. Lo consente l'articolo 9 del Codice, che non deve assolutamente cedere il passo di fronte alle disposizioni del Testo unico bancario.

La richiesta, ha spiegato il Garante, è giustificata perché limitata a conoscere esclusivamente i movimenti patrimoniali del defunto e non di terzi. La banca deve pertanto comunicare tutte le informazioni in suo possesso (movimentazioni, ammontari, saldi), oscurando eventuali dati riferiti a terzi. E lo deve fare «con modalità idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili», così come prevede l'articolo 7 del Codice.

Nel caso di reali difficoltà a selezionare le informazioni, la banca deve permettere agli interessati di visionare, dopo aver oscurato i riferimenti a terzi, gli atti e i documenti relativi al defunto e di estrarne copia.

Pubblicità non desiderata. Una casa editrice ha spedito a un indirizzo privato la proposta di abbonamento a una rivista. L'interessato, infastidito dalla lettera, ha chiesto alla casa editrice di conoscere il modo in cui aveva acquisito i dati. Non ricevendo risposta, si è rivolto al Garante, che ha ritenuto fondate le richieste e ha condannato l'editore al risarcimento delle spese del ricorso.

ANTONELLO CHERCHI

IN BREVE

Agricoli, addizionali Inail per il danno biologico

Al via l'addizionale dell'1,42% per la copertura del danno biologico sui contributi assicurativi previsti in agricoltura negli anni 2000, 2001 e 2002. E quanto prevede il decreto 27 aprile 2004 del ministero del Lavoro (in attuazione dell'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 38/2000 di riordino dell'Istituto) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 156 del 6 luglio 2004.

■ **Agronomi: istanza anti-commissariamento** Contro il commissariamento del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali deciso dal ministero della Giustizia, il 28 giugno è stata depositata al Tar del Lazio un'istanza urgente di sospensione. La richiesta arriva dal presidente e dai consiglieri nazionali di Lombardia, Lazio, Toscana, Umbria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Marche, Sicilia.

■ **In G.U. i correttivi sulle imprese insolventi** È stato convertito in legge, con una serie di modifiche, il decreto n° 119 del 3 maggio 2004 contenente le disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese insolventi. Il testo di legge — la numero 166 del 5 luglio 2004 — è contenuto nella «Gazzetta Ufficiale» n°56 di ieri.

■ **Senato, sì al Dl sulle acque di balneazione** Approvato ieri al Senato il decreto legge che proroga la disciplina in vigore in materia di qualità delle acque di balneazione. Il provvedimento, che ora passa all'esame della Camera, fa slittare al 2006 i limiti di eutrofizzazione delle acque, a condizione che vengano adottati programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi implicazioni igienico-sanitarie.

■ **Oggi a Roma uno studio su costi e sanità** Viene presentato oggi pomeriggio alle ore 17,30 presso l'Associazione Civita di Roma lo studio «Il multiservizio tecnologico», edito dal Sole-24 Ore e dal gruppo Stt. Lo studio è dedicato alla riduzione dei costi della sanità e alla razionalizzazione dei consumi energetici nelle strutture sanitarie.

IBM® ibm.com/ondemand/it

TOD'S È ON

Anche un oggetto di valore - fatto a mano - è sempre disponibile in negozio grazie al business on demand.

ON DEMAND BUSINESS